VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 123 del 19 DICEMBRE 2016

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici**, addì **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **20.00**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 52360 del 6/12/2016, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		P/A			P/A
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	BOCCALATTE SILVIO ROCCA MARCO MERCIARI MONICA FALCINI GIOVANNI	P P P P P P P	13. 14. 15. 16.	LAGOMARSINO GIUSEPPE ROMBOLINI ROBERTO VIARENGO GIORGIO STAGNARO ALESSANDRA CANEPA GIORGIO CERVINI EMILIO	P P P P

Presenti n.: 17 Assenti n.: 0

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Casagrande Alessandro.

Il **Dott. Barsotti Maurizio** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art.49 del Testo Unico:

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI: n. 17

ASTENUTI: n. 04 (Cervini, Canepa, Rombolini e Lagomarsino)

VOTANTI: n. 13 FAVOREVOLI: n. 13 CONTRARI: n. ==

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

è approvata nel testo allegato.

Indi, previa espressa e separata votazione, con n.13 voti favorevoli e nessun consigliere contrario, su n.17 consiglieri presenti, di cui n.13 votanti e n.4 astenuti (Cervini, Canepa, Rombolini e Lagomarsino), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e che, in particolare, il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

CHE con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia

l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 80 del 29.07.2014 e n. 64 del 19.08.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota del 2,5 per mille;
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifica zioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

DELIBERA

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi Indivisibili (TASI) stabilite per l'annualità 2016 (*aliquota "zero"*), dando atto dell'intervenuta esclusione disposta dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 per le abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli.
- 3. Di dare atto che le risorse non più introitabili per l'effetto dell'esclusione di cui al punto precedente saranno ristorate nell'ambito della definizione del contributo alla determinazione della quota di partecipazione al Fondo di solidarietà comunale di questo Comune.
- 4. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.
- 5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al vigente "Regolamento per i servizi indivisibili".

6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTO:	Si esprime parere favorevole	7					
	Si esprime parere contrario per le motivazioni allegate						
Data 21/11/2016	IL DIRIGENTE DEL SETTO GESTIONE PROGRAMMAZION F.to Dott. Massimili	E FINANZIARIA					
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE							
VISTO:	Si esprime parere favorevole	T-					
	Si esprime parere contrario per le motivazioni allegate						

Data 21/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
F.to Dott. Massimiliano TRUDU

Letto, approvato e sottoscritto.					
IL PRESIDENTE F.to Dott. Barsotti Maurizio	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Casagrande Alessandro				
Pubblicata copia all'Albo Pretorio a tutto il quindic	•				
	IL FUNZIONARIO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE				
Chiavari, lì					
La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Informatico di questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il, ai sensi del 3° comma dell'art.					
134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.	IL SEGRETARIO GENERALE				
Chiavari, lì					